

# BANDO

Che le Meretrici non possino abitare nella  
Citta di Firenze, se non in certi  
luoghi destinati .

*Delli 31. Agosto 1688.*



IN FIRENZE,

---

Nella Stamperia di S. A. S. alla Condotta . 1688.  
*Con licenza de' Superiori .*

**I**L Sereniss. Gran Duca di Toscana, e per S.A.S. li molt' Illu-  
stri Ss. Otto di Guardia, e Balìa, e Conferuadori d' Onestà  
della Città di Firenze, auèdo considerato di quanto graue dan-  
no, e pregiudizio sia continuamente stato alla pubblica onestà,  
e buoni costumi l'auer abitato, ed abitare le Meretrici sottoposte  
all' Offizio del Magistrato loro in ogni sorta di strade, e luoghi  
della Città di Firenze senza verun riguardo, ne alle Chiese dedi-  
cate al Culto Diuino, ne a' luoghi più cospicui contro l'espressa  
proibizione de' Bandi delli 11. Dicè. 1547. de' 19. Giug. 1568. e  
della Riforma de' 3 Marzo 1577. ; cò essere state d' vn grande  
incentiuo colla loro mala vita a molte oneste persone di mal' o-  
perare. E volendo a quest' inconuenienti per quanto a loro sia  
possibile rimediare, per leuare ogn' occasione alle Donne onorate  
di seguitare il sentiero del vizio, ed offendere S. D. M., e l' onor  
proprio, e delle loro famiglie; di comandamèto espresso di S. A. S.  
fanno di nuouo Bandire, pubblicare, e notificare a tutte le Me-  
rettrici sottoposte a lor' Offizio, paganti qualsisia sorta di Tassa,  
che non ardischino, o presumino in qualsisia modo, e sotto qual-  
siuoglia pretesto, o quesito colore in auuenire dal dì primo del  
prossimo futuro mese di Nouembre di stare, ed abitare nella Cit-  
tà di Firenze in altre strade, e luoghi, che nell' infrastrate, an-  
corche in Case proprie, ma per tutto il mese d' Ottobre deuanò  
essere tornate effectiuamente ad abitare nelle dd. infrastrate  
strade, le quali sole per ora destinano, e deputano per le loro  
abitazioni, sotto pena a dd. Donne di scudi venticinque d' oro  
per ciascuna, e per ciascuna volta, che contraffacessero, e dell'  
arbitrio del Magistrato delle Ss. loro molt' Illustri da applicarsi  
detta pena pecuniaria per un quarto all' Accusatore, o notifica-  
tore segreto, o palese, per un quarto al Magistrato, che condan-  
nerà, e per il restante al Monastero delle Conuertite. Proiben-

do espresamente a ciascuna persona di qualsiuoglia stato, grado, o condizione, che in modo alcuno appigioni, o faccia appigionar Case, o stanze ad alcuna di dd. Meretrici fuori dell' infrascripte strade, ne permetta, che in dette Case, e stanze vi vadino ad abitare sotto detta pena di scudi venticinque d' oro, come sopra applicata, e di più di non poter pretendere la pigione pattuita.

Dichiarando, che non siano comprese nella presente proibizione tutte quelle Meretrici, che per grazia di S. A. S. si fussero composte con detto Offizio, o liberate, in vita, ed in morte, e l' Abilitate, e quelle, che in futuro s' abiliteranno, o cancelleranno per partito del Magistrato loro, le quali volsero, che possano abitare fuori di dette strade destinate, mentre però non dia scandolo, nel qual caso possano, e deüano essere forzate, come l' altre ad abitare in dette strade, e di più l' Abilitate, e Cancellate, deüano essere, oltre gli altri pregiudizj, condannate nella suddetta pena di scudi venticinque d' oro, non ostante la grazia, abilitazione, e Cancellazione ottenuta.

E perchè le dette Meretrici non abbiano difficoltà a trouar Case in dette strade, volsero, che i Padroni di quelle Case, doue elle vorranno andare ad abitare siano tenuti, e deüano appigionar le alle medesime, non ostante, che l' auessero appigionate ad altri, e la Locazione per ancora non fusse finita. Dichiarando, che in caso, che alcuna di dette Donne voglia tornare in alcuna di dette Case, s' intenda, e sia ogni locazione finita, tanto rispetto a' Padroni delle Case, che elle lasceranno, benchè la locazione dicesse in nome d' altre persone, quanto in riguardo a' Pigionali, e Padroni di quelle doue elle vorranno tornare ad abitare, e possa, e deüa il Pigionale, che vi fusse essere forzato dal Magistrato loro ad uscire di Casa, e cederla a dette don-

ne, ed il Padrone ad allogargliela per quella giusta pigione, che in caso di discordia fusse dichiarata dal Magistrato di lor Ss Ed acciò i Pigionali, che doueranno ceder le Case a dette Donne abbiano tempo di prouederli d' altre Case, si vuole, che per il futuro mese di Settembre, le dette Donne abbiano fermato, e dichiarato le Case, doue vorranno tornare.

E di tutto quanto sopra, e d' ogni annesso, e dependente ne farà Cognitore il predetto Magistrato priuatiue quanto a tutti gli altri Magistrati, intendendo il tutto fatto in augumento, e non in diminuzione de' suddetti Bandi, e riforma, e tutto, &c. non ost. &c.

### NOMI DELLE STRADE COMPRESSE NEL PRESENTE BANDO.

Via, che dal Canto alla Briga conduce al Canto al Galeone.

Via del Giardino fino al Canto di Via Rosa.

*Anton Domenico Manzini C. P.*

Bandito per me Stefano Palanti pubb. Banditore, questo dì 31.  
Agosto 1688. ne' Luoghi ordinarj, e straord.

*Ant. D. Manzini*

*Per decreto del Mag. di Città di Via Aquilante  
alle d. strade di Via di S. Elisabetta*